Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 84

(Osservatorio regionale del commercio)(23)

1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche

al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);

e)

(ABROGATA)

(24)

2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.

Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008

2 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008

3 Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008

4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008

5 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008

6 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

7 Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

8 Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

9 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008

10 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008

11 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010

12 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010

13 Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

15 Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

16 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

17 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

18 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

19 Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

20 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

21 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

23 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016

24 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023